

Codice A1103A

D.D. 12 luglio 2022, n. 428

annullamento di atto ingiuntivo e rideterminazione dell'importo definito dall'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria n. 301 del 24.5.2022, ai sensi della legge n. 689/1981, per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 76 FOR/2017)



ATTO DD 428/A1103A/2022

DEL 12/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: annullamento di atto ingiuntivo e rideterminazione dell'importo definito dall'ordinanza di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria n. 301 del 24.5.2022, ai sensi della legge n. 689/1981, per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 a carico di un trasgressore (F. 76 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 4716 del 20/09/2017 dal Corpo Carabinieri Forestali dello Stato Comando provinciale di Novara a carico del sig. *omissis* nei confronti del quale con processo verbale n° 21 del 19/08/2017 elevato da Agenti del Comando Stazione per i fatti accertati in data 18/08/2017, è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 11.2 della L.r. 21/2013 per accensione fuochi in periodo non di massima pericolosità (che sarebbe stata dichiarata solo il 21 agosto)

PRESO ATTO che l'accertamento si è tradotto nella determina di ingiunzione di pagamento n. 301 del 24/5/22 per l'importo di euro 510,61, di cui 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria e 10,61 euro a titolo di rimborso spese di notifica a carico del predetto trasgressore;

CONSTATATO che dal medesimo fatto storico è originato un procedimento penale (di cui l'amministrazione regionale ignorava l'esistenza) recentemente conclusosi con una sentenza di assoluzione dall'accusa di incendio colposo ex art. 530 II. c. cpp;

PRESO ATTO che la richiamata sentenza, trasmessa dall'avvocato di parte solo dopo l'esito positivo della notifica relativa all'ingiunzione n. 301 del 24/5/22, ha escluso la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" del nesso causale fra la condotta ascritta al trasgressore e l'evento incendiario;

RITENUTO che lo standard probatorio tipico del processo penale, non ammettendo la prova per presunzione relativa, lasci impregiudicato lo spazio di valutazione dell'autorità amministrativa all'esito dell'istruttoria relativa al procedimento contenzioso ex lege 689/1981;

RITENUTO che dagli elementi istruttori desunti dalla richiamata sentenza (presenza sul luogo dell'abbruciamento e pacifica ammissione di aver fumato in prossimità del luogo di origine dell'incendio) del trasgressore è possibile comunque ricostruire la responsabilità del trasgressore in termini di ragionevole presunzione relativa;

RITENUTO che l'incertezza dell'esito in una eventuale sede contenziosa giurisdizionale debba essere presa in considerazione alla luce della comunicazione della sentenza penale di primo grado;

CONSTATATA la volontà di parte di giungere ad una esito procedimentale equo a cui non faccia seguito un ulteriore onere processuale (la parte si è impegnata attraverso il suo avvocato a non insistere in altra sede processuale con la comunicazione del 7-7-22);

RITENUTO opportuno confermare il provvedimento ingiuntivo citato rispetto al relativo contenuto ricognitivo della responsabilità del destinatario;

RITENUTO opportuno innovare la determinazione dell'importo ingiunto nel provvedimento citato attestandolo sul minimo edittale al fine di tener conto degli elementi di incertezza istruttoria emersi ex post alla sua assunzione e della condotta conciliante della parte successiva allo stesso atto ingiuntivo non incline ad ulteriori strascichi contenziosi;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- VISTO in particolare l'art. 11.2 della legge regionale n. 21 del 2013 legge;
- VISTA la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

determina

in Euro **200,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n.265;

INGIUNGE

il sunnominato di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** di cui Euro 200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative - Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma

mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella